

# Proposta di modifica per Assemblea STU 2024 versione di comparazione con gli statuti attualmente in vigore del 2021

## Statuti della Società Ticinese degli Ufficiali (STU)

### 0.-Preambolo

~~L'attività~~ La Società Ticinese degli Ufficiali (STU) è la federazione ticinese delle associazioni, dei circoli ufficiali e delle sezioni d'arma o di specialità riconosciuti.

Agisce ed è strutturata secondo i presenti statuti.

Rappresenta gli ufficiali ticinesi in seno alla Società Svizzera degli Ufficiali (SSU).

L'attività fuori servizio degli ufficiali ticinesi è organizzata su più livelli:

- **a livello regionale** attraverso l'attività dei circoli ufficiali;
- **a livello di "arma" o di "specialità" o appartenenza** attraverso l'attività delle rispettive sezioni; o associazioni;
- **a livello cantonale** attraverso l'attività della ~~Società ticinese degli ufficiali~~ STU.

~~Le associazioni, i~~ Le associazioni, i circoli e le sezioni sono ~~associazioni autonome~~ soggetti autonomi per quanto riguarda gli statuti, il finanziamento e le attività, ~~fatta salva l'approvazione degli statuti giusta l'art. 5.~~

~~Per principio, essi promuovono:~~

~~-lo spirito di solidarietà e di cameratismo tra i propri soci; -il miglioramento delle conoscenze militari.~~

~~La STU è la federazione ticinese dei circoli degli ufficiali e delle sezioni d'arma o di specialità riconosciuti.~~

~~Rappresenta gli ufficiali ticinesi in seno alla Società svizzera degli ufficiali (SSU) e per il resto agisce ed è strutturata secondo~~ ifatto salvo quanto previsto dai presenti statuti-, in particolare 'la ratifica degli statuti (art. 5), gli obblighi di informazione (art. 6), così come le competenze di intervento del comitato (art. 9.2).

### I. Nome, ~~Forma~~ forma giuridica, ~~Durata, Scopo e Sede della Società~~ durata, scopo e sede

#### Art. 1 - Nome, forma giuridica e durata

In conformità a quanto disposto dagli articoli 60 e seguenti ~~dei~~ del Codice civile svizzero è costituita, sotto la ragione sociale di

Società ~~ticinese~~Ticinese degli ~~ufficiali~~Ufficiali

~~una associazione, in seguito denominata "STU", abbreviata "STU", un'associazione~~ per una durata illimitata, sezione della Società ~~svizzera~~Svizzera degli ~~ufficiali~~Ufficiali (SSU), della quale riconosce e condivide gli scopi.

**Art. 2 - Scopo**

La STU, quale ~~società mantello dei circoli e delle sezioni di ufficiali operanti nel Cantone Ticino~~:organizzazione su base federativa:

- si impegna a favore della politica di sicurezza e ~~dell'esercito~~dell'Esercito;
- promuove l'immagine e difende gli interessi ~~degli ufficiali ticinesi~~dell'ufficialità ticinese;
- ~~mantiene~~cura i contatti con le istituzioni militari;
- ~~difende~~tutela gli interessi ~~del Cantone Ticino nell'ambito~~dell'ufficialità ticinese in ambito militare;
- promuove e coordina l'informazione dei propri ~~membri (e soci-e), come anche~~ della popolazione sui temi riguardanti la politica di sicurezza e più precisamente sugli affari relativi ~~all'esercito~~all'Esercito;
- rappresenta la globalità dei suoi ~~membri (e soci)~~ verso l'esterno;
- ~~è l'organo di cura il~~ contatto tra ~~SSU, CU e Sez~~Società Svizzera degli Ufficiali e i suoi membri;
- ~~incrementa~~favorisce lo spirito di corpo ~~dei propri soci~~;
- promuove la collaborazione con le altre società militari e paramilitari;
- sostiene la diffusione della Rivista ~~militare della svizzera~~Militare Svizzera di lingua italiana (RMSI) e ~~l'attività dell'Archivio~~l'attività dell'Archivio delle truppe ticinesi.

**Art. 3 - Sede**

La sede della società è presso il domicilio del presidente.

**II. Membri**Componenti

**Art. 4 - Membri** e soci

1. I *membri* della STU sono le sezioni costituite nella forma associativa a norma degli articoli 60 e seguenti ~~dei del~~ Codice ~~Civile Svizzero~~civile svizzero e più precisamente:
  - i circoli regionali raggruppanti tutti gli ufficiali, indipendentemente dall'arma, o dalla specialità;
  - le sezioni o società di ufficiali di una determinata arma o specialità;
  - le altre ~~società~~associazioni e organizzazioni militari aventi come membri essenzialmente ufficiali o altri militi aventi una funzione di ufficiale e che possono contare tra i propri soci anche sottufficiali, fermo restando che abbiano uno scopo a favore del nostro Esercito e/o a sostegno dei compiti statutari STU.

2. Della soci della STU fanno parte sono tutti i soci affiliati alle sezioni riconosciute a pieno titolo ai suoi membri riconosciuti, ivi aventi diritto di voto e paganti la tassa sociale.

### **Art. 5 - Entrata e uscita dei membri**

1. La richiesta di ~~entrata nella~~ far parte della STU ~~e, rispettivamente di uscita~~ uscire dalla STU deve basarsi su una decisione assembleare ~~sezionale~~ del (futuro) membro.
2. Il comitato STU ~~è competente per l'ammissione di una sezione alla STU.~~ decide sull'ammissione dei membri.
3. Gli statuti ~~delle sezioni~~ dei membri che intendono essere ~~ammesse~~ ammessi nella STU, rispettivamente le successive modifiche, devono essere ratificati, ~~dal comitato della STU.~~ dal comitato STU prima della loro entrata in vigore, ~~dal comitato della STU.~~  
Gli statuti ~~delle sezioni~~ dei membri non possono contemplare direttive contrarie ~~al presente statuto~~ ai presenti statuti. In caso di disposizioni contrarie, i presenti statuti prevalgono.
4. La decisione assembleare ~~sezionale di uscita~~ dei membri sull'uscita dalla STU dev'essere presentata per ~~iscritto~~ scritto entro il 31 gennaio.
5. Il comitato ~~della~~ STU può ~~espellere la sezione~~ escludere un membro che ~~ha dimostrato di non adempiere gli~~ adempie agli scopi e ~~gli~~ agli obblighi dei presenti statuti.
6. Contro la decisione del comitato ~~della~~ STU in merito all'ammissione, oppure all'esclusione di ~~sezioni,~~ un membro è data facoltà di ricorso all'assemblea generale della STU, con notifica al ~~suo~~ presidente ~~STU,~~ al più tardi entro 30 giorni prima dell'assemblea stessa.

### **III. Ospiti Onorari Obblighi dei membri**

#### **Art. 6 ~~Ospiti onorari~~ 6 - Obblighi di informazione dei membri**

~~L'assemblea generale, su proposta del comitato, può designare quali ospiti onorari, senza diritto di voto, le persone meritorie che hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento degli scopi statutari.~~

1. I membri trasmettono al comitato STU, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sull'attività svolta, una lista dei soci affiliati e una copia dei conti approvati e revisionati relativi all'anno precedente (stato, al più tardi, al 31 dicembre di ogni anno).
2. Entro l'ultima seduta di comitato STU di ogni anno, i membri trasmettono il programma annuale delle attività previste per l'anno successivo.

## IV. Organizzazione

### Art. 7 - Organi

Gli organi della STU sono:

- l'assemblea generale;
- il comitato;
- ~~l'ufficio di revisione~~ ei revisori.

### Art. 8 - Assemblea generale

#### 8.1. Generalità

1. La STU tiene ogni anno un'assemblea generale ordinaria ed eventualmente assemblee generali straordinarie per discutere problemi urgenti o particolari.
2. Dirige l'assemblea generale il presidente o in sua assenza un vicepresidente. In occasione delle nomine statutarie viene eletto un presidente del giorno.

#### 8.2. Assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria (~~AGO~~) si tiene, in presenza o eccezionalmente in modalità virtuale, di regola ~~durante il mese di aprile di ogni anno; essa viene~~ entro il primo semestre dell'anno. Essa è convocata dal comitato con almeno 30 giorni di anticipo, con ~~l'indicazione delle trattande~~ l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno. Proposte di ~~trattande~~ oggetti o di modifiche statutarie da parte dei ~~CU o delle Sez~~ membri devono essere presentate per ~~iscritte~~ scritto al comitato entro il 31 gennaio.

#### 8.3. Assemblee generali straordinarie

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal comitato di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un ~~CU o Sez~~ membro. La richiesta va presentata al comitato con almeno 30 giorni ~~d'anticipo~~ d'anticipo sulla data prevista.

#### 8.4. Diritto e ~~modo~~ modalità di voto

1. Le votazioni avvengono di principio per alzata di mano, ~~o in altro modo definito dal comitato STU (compresa la forma scritta o quella virtuale)~~. Ogni socio presente, ~~affiliato a una sezione riconosciuta~~, ha diritto a un solo voto. L'assemblea generale decide a maggioranza dei presenti. A parità di voti è decisivo il voto del presidente.
2. Per ~~una~~ la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

#### 8.5 Competenze

Sono di competenza dell'assemblea generale:

- l'approvazione e la modifica ~~dello statuto~~ degli statuti;
- la nomina del presidente e ~~della sezione responsabile dell'ufficio di revisione~~ dei revisori;

- l'esame e l'approvazione del rapporto annuale e dei conti d'esercizio;
- la decisione sullo scioglimento e la liquidazione della società;
- la decisione relativa ai ricorsi presentati contro le decisioni del comitato, in merito all'ammissione o ~~all'espulsione~~all'esclusione di ~~sezioni~~membri;
- la decisione sull'ammontare della tassa sociale STU; ~~;~~
- ~~- la strategia da seguire per la soluzione di problemi particolari, i relativi compiti da assegnare al comitato e gli eventuali oneri delle sezioni.~~

## Art. 9 - Comitato

### 9.1. Composizione

1. Il comitato si compone ~~dei~~delle seguenti ~~membri~~persone, aventi diritto di voto:
  - il presidente; STU, di nomina assembleare, resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta;
  - i presidenti dei ~~circoli e delle sezioni;~~membri (o, in loro assenza, persone formalmente delegate e con pieni poteri decisionali);
  - il ~~Capo~~capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione del ~~Dipartimento delle istituzioni del~~ Cantone Ticino; (o, in sua assenza, una persona formalmente delegata e con pieni poteri decisionali);
  - il segretario o il segretario-cassiere (scelto dal presidente).
2. Possono pure far parte del comitato, per cooptazione e senza diritto di voto:
  - uno o due vicepresidenti (in caso di impedimento del presidente, uno di questi ne assume le veci;
  - un cassiere (qualora questa funzione non sia ricoperta dal segretario);
  - un responsabile per la comunicazione;
  - ulteriori collaboratori per compiti speciali, o per comporre specifiche commissioni; -
  - i delegati presso altre associazioni, in particolare alla SSU.
3. Il presidente rappresenta la STU presso la SSU; ~~resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.~~

### 9.2. Doveri e competenze

Il comitato ~~;~~

dirige gli affari correnti della STU;

- e ne amministra i fondi ~~della federazione e~~;
- rappresenta la STU nei confronti ~~dei~~di terzi;
- mette in atto le decisioni scaturite dalle assemblee generali e straordinarie;
- ~~- coordina~~ le il calendario delle attività ~~delle sezioni;~~
- ~~- decide l'ammissione di nuove sezioni;~~
- ~~decide l'esclusione o l'espulsione~~sociali e fuori servizio dei membri;
- cura i rapporti con la RMSI;
- nomina ~~;~~il o i vicepresidenti, su proposta del presidente;

- nomina eventuali consulenti esterni (responsabile per la comunicazione, collaboratori per la direzione di gruppi di lavoro, per compiti speciali e per la composizione di specifiche commissioni);
- decide sull'ammissione e l'esclusione dei membri e sulla ratifica dei loro statuti;
- può, in casi motivati, appoggiare i membri nell'organizzazione di loro manifestazioni o eventi;
- può, in gravi casi motivati (p.es. su richiesta di un membro, per mancanza degli organi statutari, grave mancanza nell'adempimento degli obblighi di cui a questi statuti o altri gravi motivi), farsi temporaneamente carico della gestione delle finanze (entrate e uscite) dei membri. In tal caso, l'assunzione di ogni eventuale onere e impegno legati ad attività associative organizzate dai membri necessitano dell'approvazione preventiva del comitato STU;
- può, in caso di manifeste inadempienze nella gestione, emanare raccomandazioni, cui i membri si impegnano a dare seguito senza indugio.

### 9.3. Convocazioni e diritto di voto

1. Il comitato si riunisce secondo necessità, in presenza o in modalità virtuale, su convocazione del presidente, o qualora almeno tre dei suoi membri componenti lo richiedano.
2. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti con diritto di voto. ~~A;~~ a parità di voti decide il presidente.

### **Art. 10 - Ufficio di revisione** Revisori

~~1. —~~ L'assemblea generale designa ~~la sezione incaricata a turno della revisione dei conti.~~

~~La sezione incaricata nomina~~ almeno due revisori dei conti, i quali ~~presenteranno~~ presentano un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale ordinaria.

### **Art. 11 - Finanze**

1. La STU fa fronte ai propri impegni con le tasse e il patrimonio ~~sociale~~ sociali.
2. L'esercizio ~~sociale contabile~~ si chiude il 31 dicembre d'ogni anno.
3. La tassa sociale STU per ogni socio si compone della quota STU ~~e~~ della quota SSU. ~~Ogni ufficiale versa e – per decisione del Comitato – dell'abbonamento alla RMSI, fermo restando che per ogni socio è computata~~ una sola tassa sociale STU. Essa viene pagata annualmente da parte dei ~~CU e dalle Sez~~ membri, in proporzione all'effettivo dei propri ~~membri~~ soci affiliati al 1.º gennaio di ogni anno.
4. In casi particolari, secondo decisione dell'assemblea generale, la STU può richiedere ~~alle sezioni~~ ai membri un contributo speciale per sovvenzionare azioni straordinarie.
5. ~~Le sezioni~~ i membri devono versare il contributo ~~fissato~~ stabilito dall'assemblea entro il 30 settembre di ogni anno.

6. Per ~~le sezioni espulse~~ membri esclusi o ~~dimissionarie~~ dimissionari l'obbligo dei contributi sussiste fino alla fine del periodo ~~contabile~~ di esercizio contabile; le dimissioni ~~e l'espulsione delle sezioni~~ o l'esclusione non svincolano ~~le stesse~~ i membri dai loro impegni finanziari.
7. ~~Le sezioni espulse o dimissionarie~~ membri esclusi o dimissionari non hanno diritti sul patrimonio della ~~federazione~~ STU.

## V. Disposizioni finali

### Art. 12 - Scioglimento ~~della Società~~

1. Per lo scioglimento della ~~società~~ STU è necessario ~~il consenso~~ un voto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti all'assemblea generale.
2. In caso di scioglimento il patrimonio sociale e l'archivio della STU sono consegnati alla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, per la custodia e la consegna ad altra società avente le medesime finalità e al beneficio dell'esenzione fiscale.

### Art. 13 - Rivista Militare Svizzera di lingua italiana (RMSI)

1. La RMSI è lo strumento principale di comunicazione e divulgazione della STU.
2. I rapporti con la RMSI sono curati dal comitato STU.

~~Il presente statuto, approvato~~ I presenti statuti, approvati dall'assemblea generale della STU ~~dell'8 del 4 maggio 2021, sostituisce~~ 2024, sostituiscono ed ~~annulla quello~~ annullano quelli dell'8 maggio ~~2010~~.

~~Lo stesso entra~~ 2021 ed entrano immediatamente in vigore.

Bellinzona, ~~84 maggio 2021~~ 2024

SOCIETA' TICINESE DEGLI UFFICIALI

Il presidente  
~~ten~~-col SMG Manuel Rigozzi

Il segretario  
uff spec (cap) pr Paolo Fontana